

Comunicato n. 24

Estrazione informatica per la nomina del terzo arbitro

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2007 entrato in vigore il nuovo sistema di estrazione informatica ai fini della nomina del terzo arbitro nei procedimenti che si svolgono presso la Camera arbitrale.

L'introduzione del nuovo sistema e le modalità di svolgimento sono state deliberate dal Consiglio della Camera arbitrale nelle sedute del 21 febbraio 2006 e 30 novembre 2006 (verbali n. 233 e n. 251). Si allegano al presente comunicato gli stralci delle predette deliberazioni.

Seduta del 21 febbraio 2006

(verbale n. 233)

"Con riferimento al punto n. 4 dell'o.d.g, il Presidente comunica che è imminente la scadenza del periodo biennale che impedisce la reinscrizione degli arbitri scaduti. A ciò va aggiunto che risultano completate, presso i rispettivi istituti, le procedure relative alla designazione degli arbitri appartenenti ai ruoli dei magistrati della Corte dei Conti e degli avvocati dello Stato. E' prevedibile, dunque, che a decorrere dal prossimo mese di aprile, l'albo degli arbitri tornerà ad assumere una consistenza tale da rendere indispensabile la ripresa della procedura di estrazione adottata in passato, e temporaneamente sospesa.

In previsione di tale evenienza, si pone l'esigenza di riesaminare i criteri di nomina del terzo arbitro nei giudizi che si svolgono presso la Camera Arbitrale, al fine di rendere più efficiente la procedura di nomina ed in linea con il recente orientamento del legislatore che ha voluto valorizzare l'autonomia delle parti nel sistema della giustizia arbitrale.

A tale fine, il Presidente propone ai componenti il Consiglio una serie di riflessioni e spunti sulla base dei quali aggiornare e snellire una prassi che, pur avendo garantito la massima trasparenza e imparzialità nelle nomine, mostra, tuttavia, l'esigenza di meditati adeguamenti.

Ci premesso, il Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene di poter convenire, sui seguenti criteri per la nomina del terzo arbitro:

1. Dovrà essere predisposta, sulla base di proposte formulate dal Laboratorio informativo dell'Osservatorio e mediante affidamento a ditta esterna, una procedura elettronica di estrazione tale da garantire l'impossibilità di influenza, da parte della Camera arbitrale e la massima sicurezza del programma nonché la *par condicio* di tutti gli arbitri iscritti nell'Albo rispetto alla scelta del presidente del collegio.
2. In occasione dell'esame dell'istanza volta ad avviare il procedimento arbitrale, il consiglio procede all'individuazione della natura dell'arbitrato, tenuto conto della prevalenza delle problematiche giuridiche o tecniche.
3. Il procedimento di estrazione, previo preavviso alle parti di almeno tre giorni, con l'invito a presenziare alle relative operazioni, si terrà nei locali della Camera arbitrale alla presenza del Generale della Guardia di Finanza assegnato all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro ufficiale o sottufficiale da lui delegato (sempre appartenente al nucleo di Guardia di Finanza presso l'Autorità). Il verbale sarà redatto dal componente dello stesso nucleo più alto in grado.
4. Sulla base della natura dell'arbitrato si effettua l'estrazione di 20 nominativi iscritti nell'Albo appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 554/99 l'art. 151, co. 5 lett. a) b) e d) (professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche) o alle categorie di cui alle lett. c) e d) (professori universitari di ruolo nelle materie tecniche).
5. Le estrazioni avvengono tra i candidati che non abbiano più di 3 procedimenti arbitrali in corso presso la Camera arbitrale.
6. La procedura elettronica di estrazione dovrà assicurare che nel caso degli arbitrati con oggetto giuridico l'estrazione comprenda almeno 3 nominativi di cui alle lett. a) b) e d) dell'art. 151 del d.P.R. n. 554 del 1999, nel caso degli arbitrati con oggetto tecnico che la estrazione comprenda almeno 4 nominativi di categorie comprese nelle lett. c) e d) del medesimo articolo.
7. Il procedimento di estrazione pubblico. Entro le 48 ore successive alle estrazioni, le parti possono, con istanza riservata da depositare in segreteria, comunicare congiuntamente alla Camera arbitrale il proprio gradimento relativamente ad uno o più degli arbitri estratti.

8. La scelta dovrà avvenire in base ai seguenti criteri oggettivi e predeterminati:

- a) competenza, avuto riguardo alle attitudini derivanti da esperienze professionali e da studi scientifici in rapporto alla controversia da decidere. Tale valutazione dovrà essere effettuata con esclusivo riferimento al curriculum ed alla adeguata documentazione che debbono essere allegati alla domanda di iscrizione all'Albo degli arbitri;
- b) a parità di competenza, l'indicazione di preferenza manifestata da entrambe le parti;
- c) in via subordinata dovranno essere valutate, nell'ordine, la maggiore anzianità di esercizio professionale e la priorità di ammissione all'Albo.

Nell'approvare i criteri sopra indicati, il Consiglio si riserva di esaminare, in una prossima riunione, le eventuali nuove problematiche che possono emergere sia in ordine all'aggiornamento dei criteri fissati in precedenza che in sede di configurazione del procedimento elettronico di estrazione.

Seduta del 30 novembre 2006

(verbale n. 251)

"Con riferimento al punto n. 4 dell'o.d.g. (varie ed eventuali), il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la relazione conclusiva relativa al programma informatico necessario per le estrazioni propedeutiche alle nomine dei presidenti dei collegi arbitrali. Nel corso della seduta del Consiglio della Camera arbitrale del 21/02/2006 (verbale n. 233) erano state dettate le linee guida per la redazione di detto progetto che in accordo con l'Autorità di Vigilanza (vedi verbale n. 27 del 4 luglio 2006) era stato affidato ad alcuni dipendenti dell'Osservatorio (*omissis*) Il programma stato testato (con esiti positivi) più volte, anche alla presenza dei Consiglieri della Camera arbitrale, e prevede la possibilità che vengano estratti 15 nominativi iscritti all'Albo degli Arbitri (in luogo dei 20 previsti nei criteri di cui al citato verbale n. 233).

Il Consiglio prende atto della relazione predisposta dagli autori del programma la quale illustra nel dettaglio la metodologia di progettazione, la descrizione, i vantaggi della nuova procedura e dà conto dei criteri di sicurezza e di oggettività prescelti inella configurazione dell'algoritmo di sorteggio.

Successivamente, preso atto dell'esito delle operazioni di collaudo, svolte in parte presso la Camera arbitrale alla presenza anche di componenti del Consiglio e da funzionari, dà incarico al Presidente di procedere alla firma del verbale di consegna del programma informatico."

Roma, 20 marzo 2007

Il Presidente

dott. Gian Giorgio Paleologo